

Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 ("Matrice dei conti") - 9° aggiornamento del 20 dicembre 2016

1. Operazioni di microcredito

Vengono inserite nella Circolare alcune nuove voci relative a:

- l'esposizione lorda delle operazioni di microcredito (voce 67726);
- l'ammontare delle variazioni delle operazioni di microcredito (voce 67728);
- dati di *stock* e flusso del numero dei contratti di finanziamento (voci 67730 e 67732);
- i servizi ausiliari prestati in proprio o in *outsourcing* connessi con le operazioni di microcredito (voci 67740 e 67744) ⁽¹⁾;
- la ripartizione delle operazioni di microcredito per finalità del credito, tipologia, settore economico e area geografica del debitore (voce 67748).

2. Produzione degli interessi

In connessione con le recenti modifiche alle disposizioni in materia di produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria ⁽²⁾, sono stati introdotti specifici dettagli informativi (cfr. sottovoci 58005.42 e 58020.16).

3. Inserimento di chiarimenti

L'aggiornamento recepisce nella Circolare alcuni chiarimenti in materia di servizi d'investimento, operazioni di cartolarizzazione e attività di *servicing* già diffusi al sistema con comunicazioni del 30 giugno e del 16 settembre 2016 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾, che per la parte riferita a tale Circolare vengono abrogate.

Con riferimento alle Avvertenze generali, Parte C, par. 5 "Servizi di investimento": a) sono stati forniti chiarimenti in ordine alle modalità segnaletiche dell'attività di negoziazione in conto proprio delle succursali italiane di banche estere; b) in relazione a un quesito, posto nell'ambito della consultazione pubblica, concernente la distinzione nelle segnalazioni fra le operazioni in titoli effettuate nel contesto di un servizio di consulenza e quelle disposte in autonomia dal cliente, nelle Avvertenze generali è stato precisato che, ove le banche incontrino significative difficoltà operative a rilevare puntualmente tale distinzione, possono ripartire convenzionalmente la giacenza degli strumenti finanziari alla data della segnalazione in proporzione alle operazioni eseguite in acquisto fra servizio di consulenza e iniziativa autonoma del cliente.

Ai fini della compilazione della voce 58084, sottovoci 02 e 04, e della voce 58087, sottovoci 02 e 04, è stato chiarito che non devono formare oggetto di rilevazione la cessione e l'acquisto di finanziamenti verso istituzioni finanziarie monetarie (IFM) italiane.

(1) Tali voci, che nel documento di consultazione erano previste solo per gli operatori del microcredito, sono state inserite nella Circolare a seguito dell'esito della consultazione pubblica.

(2) Decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 3 agosto 2016, n. 343.

(3) Cfr. <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c272/index.html>

(4) Cfr.: *Avvertenze generali*, par. B.1.5 e par. C.5; voci 58083, 41400, 41401, 41402, 41404, 41410, 41419, 41061, 41062, 40771, 40783, 40784.

4. Allineamento alle disposizioni europee

La Sezione III della Circolare viene anche allineata agli interventi compiuti in sede europea sugli schemi segnaletici armonizzati FINREP con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1702 ⁽⁵⁾, modificativo del regolamento di esecuzione (UE) 680/2014.

Gli adattamenti consistono, fra l'altro, in indicazioni circa il segno (positivo o negativo) da adottare per alcune voci e nell'aggiunta di voci/sottovoci relative agli interessi negativi sulle attività e passività finanziarie.

5. Decorrenza degli interventi

Le innovazioni illustrate al par. 1 decorrono dal 1° gennaio 2017; quelle di cui al par. 2 entrano in vigore dalla data di riferimento del 31 dicembre 2016.

Relativamente al par. 3:

- i chiarimenti già diffusi con le comunicazioni del 30 giugno e del 16 settembre 2016 sono in vigore con le decorrenze indicate nelle comunicazioni stesse;
- le precisazioni sulle modalità segnaletiche dell'attività di negoziazione in conto proprio delle succursali italiane di banche estere entrano in vigore a partire dalle segnalazioni riferite al 31 marzo 2017;
- la ripartizione convenzionale tra i titoli detenuti nel contesto di un servizio di consulenza e quelli riferiti a operazioni disposte in autonomia dal cliente può essere utilizzata a partire dalle segnalazioni riferite al 31 marzo 2017;
- gli enti segnalanti sono invitati a rettificare le voci 58084 e 58087 qualora fosse stato applicato un criterio segnaletico difforme da quello indicato nel par. 3.

Le modifiche dovute all'allineamento alle disposizioni europee (par. 4) hanno effetto dalla data di riferimento del 31 dicembre 2016.

6. Consultazione pubblica

La bozza della Circolare è stata sottoposta a consultazione pubblica nel periodo ottobre-novembre 2016; i commenti ricevuti per i quali non è stata chiesta riservatezza e il resoconto della consultazione sono pubblicati nel sito web dell'Istituto ⁽⁶⁾.

(5) Cfr. *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 263 del 29/9/2016.

(6) Cfr. <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2016/segnalazioni-operatori-microcredito/index.html>